



PROVINCIA DI LIVORNO

**ELEZIONI DI SECONDO GRADO
DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00

**MANUALE ISTRUZIONI SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO ELETTORALE
PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LIVORNO**

Redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni" e delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1.7.2014 relativa alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni, e n. 35/2014 relativa alle modifiche introdotte alla legge 56 dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in materia di procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli provinciali.

SOMMARIO

Premessa

Capitolo I - Indizione dei comizi elettorali e costituzione dell'ufficio elettorale

- 1.1.- Avvio del procedimento elettorale- Convocazione dei comizi elettorali
- 1.2. – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale

Capitolo II - Elettorato attivo e passivo

- 2.1.- Elettorato attivo
- 2.2.- Elettorato passivo- Elezione del Consiglio Provinciale
- 2.3.- Requisiti per la candidatura
- 2.4.- Determinazione del corpo elettorale attivo

Capitolo III - Formazione delle liste e sottoscrizioni

- 3.1.- Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste
- 3.2.- Sottoscrizioni delle liste ed autenticazione delle firme
- 3.3.- Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capitolo IV - Presentazione delle liste di candidati

- 4.1. – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale
- 4.2. – Rinuncia alla candidatura
- 4.3. – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

Capitolo V- Esame delle candidature

- 5.1. – Procedure di verifica
- 5.2. – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori
- 5.3. – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale
- 5.4. – Verifica delle candidature
- 5.5. – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali
- 5.6. – Completamento esame delle candidature
- 5.7. - Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciale – Sorteggi

Capitolo VI - Indicazioni per le operazioni di voto

- 6.1- Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà
- 6.2 - Operazioni di voto
- 6.3 - Compiti e poteri del presidente del seggio.
- 6.4.- Funzioni del vicepresidente
- 6.5. - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capitolo VII- Svolgimento delle operazioni di votazione

- 7.1.- Insediamento del seggio elettorale
- 7.2.- Votazioni
- 7.3. - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale
- 7.4.- Operazioni di scrutinio
- 7.5.- Materiale elettorale
- 7.6.- Proclamazione alla carica di consigliere provinciale
- 7.7 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Capitolo VIII- Propaganda elettorale e disposizioni finali.

8.1.- Propaganda elettorale

8.2- Disposizioni finali

Premessa

Le presenti istruzioni regolano le fasi del procedimento elettorale per la elezione del Consiglio provinciale di Livorno, così come disciplinate della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e successive modifiche e integrazioni”, dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni.

La consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio della Provincia di Livorno è stata indetta – come da apposito decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali- per il giorno **DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 dalle ore 8:00 alle ore 20:00** presso il seggio elettorale costituito **nell’atrio dell’ingresso principale di Palazzo Granducale- Piazza del Municipio, 4 - Livorno e presso la sottosezione costituita nel Palazzo della Provincia -Isola d’Elba - Viale Manzoni n. 11- Portoferraio.**

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

La proclamazione dei risultati avviene entro il giorno successivo alle operazioni di scrutinio. La proclamazione è poi pubblicata all’Albo pretorio Informatico della Provincia entro i tre giorni successivi.

CAPITOLO I

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

1.1. Avvio del procedimento elettorale- Convocazione dei comizi elettorali

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dalla Presidente della Provincia con il decreto presidenziale n. 98 del 04.07.2024 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.
2. Le elezioni si svolgeranno **domenica 29 settembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 20:00.**
3. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente ed è stato trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo fino alla data delle elezioni.
4. Ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle elezioni è nullo.
5. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione degli eletti.

1.2 Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale

1. Con decreto presidenziale n. 99 del 04.07.2024 è stato costituito l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Sede della Provincia di Livorno - Piazza del Municipio, 4 - che è composto come segue:

• Maria Castallo	Segretario Generale- Presidente
• Debora Manzetti	Vice Presidente
• Alessandra Teloni	Componente
• Maria Diletta Del Forno	Componente
• Elisa Campani	Componente
• Gianluca Manzi	Componente
• Antonietta Licari	Componente
• Silvia Motroni	Componente

SEGGIO CENTRALE

• Cristina Borrini	Presidente
• Claudia Simonti	Segretario-Componente
• Anna Roselli	Componente
• Matteo Pepi	Componente
• Sabrina Orsolini	Componente

SOTTOSEZIONE ELBA

• Irene Nicotra	Presidente
• Massimo Paoli	Segretario-Componente
• Michela Chiti	Componente
• Moreno Bernotti	Componente
• Neri Sardi	Componente

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
3. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti.

CAPITOLO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

2.1- Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della L. 56/2014 il corpo elettorale per l'elezione dei Consiglieri provinciali è rappresentato dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Livorno in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione **(ovvero domenica 25 agosto 2024)**, salvo successiva variazione del corpo elettorale comunicata all'ufficio elettorale successivamente a tale data e prima del giorno delle votazioni.

2.2- Elettorato passivo- Elezione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio provinciale resta in carica 2 anni (art. 1, comma 68 Legge 56/2014).
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale (la Provincia di Livorno rientra tra gli enti con popolazione compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti, quindi il Consiglio Provinciale di Livorno è composto dal Presidente della Provincia e da 12 componenti):
 - I Sindaci dei Comuni della Provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69 legge 56/2014);
 - I Consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69 legge 56/2014).

2.3-Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

2.4 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. A seguito del citato decreto di indizione dei comizi elettorali, su espressa richiesta dell'Ufficio Elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell' elettorato attivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione **(tra lunedì 26 agosto 2024 e mercoledì 28 agosto 2024)**, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione **(domenica 25 agosto 2024)**.
2. **Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.**
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione **(venerdì 30 agosto 2024)**.
4. **Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori.**
Si cita la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 pag. 11: "Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio in caso di surroghe di Consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc.), il Segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale".
5. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto).

6. Tale provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.
7. **Le operazioni di voto si svolgeranno rispettivamente per i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Piombino, Collesalveti, Cecina, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Suvereto, Bibbona, Sassetta, Capraia Isola, presso il seggio elettorale costituito nell'atrio dell'ingresso principale di Palazzo Granducale - Piazza del Municipio, 4 – Livorno, ove sono assegnati; per i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica nei Comuni di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana Marina, Marciana presso la sottosezione costituita nel Palazzo della Provincia - Isola d'Elba-viale Manzoni n.11- Portoferraio, ove sono assegnati.**

CAPITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

3.1 -Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna **lista** deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: **da almeno 6 e da non più di 12 candidati.**
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita e il Comune preso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, **da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale (ovvero 15 elettori, nel caso di accertata definizione di n. 297 elettori aventi diritto al voto),** così come stabilito all'allegato C della circolare Ministeriale n. 32/1.7.2014, sulla base del provvedimento di determinazione del corpo elettorale. Si tenga comunque presente che il numero minimo dei sottoscrittori delle liste di candidati al Consiglio Provinciale, può subire variazione in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto che verrà pubblicato sul sito della Provincia entro **venerdì 30 agosto 2024.**
5. In applicazione dell'art.1, co.71, L.56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

3.2 Sottoscrizioni delle liste ed autenticazione delle firme

1. Sono sottoscrittori delle liste gli aventi diritto al voto, così come determinati dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. I **candidati** alla carica di Consigliere provinciale non possono sottoscrivere le candidature alla carica di consigliere.

3. Nessun **avente diritto** al voto può sottoscrivere, più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere Provinciale.
 4. **Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune appartenente al territorio della provincia nel quale sono stati eletti.**
 5. Gli attuali consiglieri provinciali uscenti possono procedere alle autenticazioni di firma dei sottoscrittori.
 6. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 5, la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni che prevede: "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29* , dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122* , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108* , dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.3— Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Toscana. **Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della Legge 53/1990.**
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
3. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in duplice esemplare cartaceo e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm 6** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm 2** (per la

riproduzione sulla scheda di votazione). In tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio in sede di stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e nei colori e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico deve depositare il contrassegno stesso anche su supporto informatico, nei formati non modificabili «.jpeg» e «.pdf».

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

4.1 — Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto. **(ALLEGATO A- “Modello base di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale”- con allegato atto separato “Modello integrativo di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale”)**.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato al paragrafo 3.1 intitolato “ Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste”;
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia— anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste nel paragrafo 3.2.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista (vedasi modello ALLEGATO B- “Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere provinciale”) nonché il modello di contrassegno in duplice esemplare cartaceo e su supporto informatico, come indicato al comma 3 del paragrafo 3.3.

4.2- Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

4.3. Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle liste—intesa ‘come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore **8:00 alle ore 20:00 del ventunesimo giorno (domenica 8 settembre 2024) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno (lunedì 9 settembre 2024)** antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l’ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).
4. Il componente dell’ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, utilizzando il modello appositamente predisposto. (**ALLEGATO C** –“Ricevuta di una lista di candidati al Consiglio Provinciale”).
5. Il componente dell’ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentate tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l’ora della ricezione.
6. Il componente dell’ufficio elettorale ricevente prende nota dell’identità e del recapito dei presentatori, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPITOLO V ESAME DELLE CANDIDATURE

5.1. Procedure di verifica

1. Le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro il 15° giorno lavorativo antecedente quello delle elezioni (**ovvero entro sabato 14 settembre 2024**).
2. L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato al paragrafo 4.3, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

5.2 — Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L’ ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori delle liste a Consigliere provinciale siano state apposte con le modalità e forme indicate al paragrafo 3.2, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto (così come stabilito all’allegato C della circolare Ministeriale n. 32/1.7.2014) ruscando la lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

5.3 — Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L’ ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall’art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero **da almeno 6 e da non più di 12 candidati**.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l’ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono riusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

5.4 — Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art.10 e 12 del D.LGS. n. 235 DEL 2021;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la riusazione.
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta come indicato al paragrafo 5.3 intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

5.5. — Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati al paragrafo 3.3 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetti le prescrizioni descritte nel paragrafo 3.3 deve essere sostituito dal presentatore della lista, **previo invito dell'ufficio elettorale**, pena la definitiva riusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

5.6 — Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (**ovvero entro mercoledì 11 settembre 2024**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno –vedasi il precedente paragrafo 5.5 comma 3- per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un **termine massimo di 24 ore**, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione di liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (**ovvero entro sabato 14 settembre 2024**).

5.7- Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciali – Sorteggi e altri adempimenti

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista come sopra individuati. La data del sorteggio verrà comunicata mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (**ovvero entro sabato 21 settembre 2024**).
4. **Ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. n. 3 del 09/01/2019 i partiti ed i movimenti politici che intendano presentare liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono tenuti a pubblicare sul sito internet di riferimento il *curriculum vitae* ed il casellario giudiziale di ciascun candidato entro e non oltre il 14° giorno antecedente alla data delle elezioni (domenica 15 settembre 2024). L'indirizzo internet presso il quale sia consultabile quanto pubblicato dovrà poi essere comunicato all'ufficio elettorale della Provincia per gli ulteriori adempimenti di competenza.**

CAPITOLO VI INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO

6.1- Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista di cui uno effettivo ed un supplente per il Seggio di Livorno ed uno effettivo ed un supplente per la sottosezione dell'Elba. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge (**ALLEGATO D** "Designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale).
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente ai seggi prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

6.2 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso il seggio elettorale costituito **nell'atrio dell'ingresso principale di Palazzo Granducale - Piazza del Municipio, 4 - Livorno** e presso la **sottosezione costituita nel Palazzo della Provincia -Isola d'Elba- viale Manzoni n. 11-Portoferraio**.
2. Le sale per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono predisposte con spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nelle sale individuate solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.
4. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

6.3 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste; contestazione e nullità dei voti.
2. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
4. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
5. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

6.4 — Funzioni del vicepresidente

1. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente.
2. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale,

6.5 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione (**ovvero sabato 28 settembre 2024**), oppure alle sei del mattino del giorno della votazione.

CAPITOLO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

7.1- Insediamento del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale e la relativa sottosezione si insediano il giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni (**ovvero sabato 28 settembre 2024 – alle ore 15:00** o alle sei del mattino del giorno della votazione).
2. Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

7.2 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8:00 alle ore 20:00 di domenica 29 settembre 2024** presso il seggio costituito presso la sede centrale- **atrio dell'ingresso principale di Palazzo Granducale – Piazza Civica n. 4 – Livorno** e presso la sottosezione costituita **nel Palazzo della Provincia -Isola d'Elba- viale Manzoni n. 11 – Portoferraio, secondo quanto stabilito all'art. 2.4, comma 7 del presente manuale.**
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed inserita chiusa, dopo l'espressione del voto, dal presidente del seggio nell'urna. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

7.3 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome, o in caso di omonimia il nome ed il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

7.4- Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Alle schede non contenenti espressioni di voto viene apposta sul retro, dal presidente e da uno scrutatore, apposita firma e timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

7.5 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi: a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale; b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale ed alla consegna di quest'ultimo entro le ore 12:00 del giorno successivo alle votazioni all'ufficio elettorale (**lunedì 30 settembre 2024**).

7.6 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. (Art. 1 comma 38 della L.56/2014).
5. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale terminate le operazioni di scrutinio procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale entro la giornata di **lunedì 30 settembre 2024**.

7.7 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il Responsabile dell'Ufficio elettorale procede alla pubblicazione del provvedimento di proclamazione all'Albo pretorio informatico della Provincia.

CAPITOLO VIII PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI FINALI

8.1.- Propaganda elettorale

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).
2. I candidati a Consigliere Provinciale, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.

8.2- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

AVVISO obbligo pubblicazione curriculum vitae e casellario giudiziale dei candidati alla carica di Consigliere provinciale sui siti internet dei partiti politici di riferimento

ELENCO MODULISTICA ALLEGATA

ALLEGATO A “Modello base di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale”- **con allegato atto separato** “Modello integrativo di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale”

ALLEGATO B “Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere provinciale”

ALLEGATO C “Ricevuta di una lista di candidati al Consiglio Provinciale”

ALLEGATO D “Designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale”

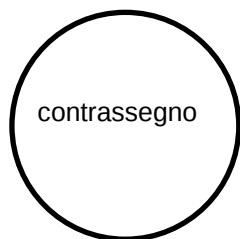
Elezioni del Consiglio Provinciale 2024



AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda che a seguito di specifico parere della *Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, i partiti e movimenti politici che intendano presentare liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale sono tenuti a pubblicare sul sito internet di riferimento il *curriculum vitae* ed il casellario giudiziale di ciascun candidato entro e non oltre il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni **(domenica 15 settembre 2024)**.

L'indirizzo internet presso il quale sia consultabile quanto pubblicato dovrà poi essere comunicato all'Ufficio elettorale della Provincia per gli ulteriori adempimenti di competenza.



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI _____**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, **dichiarano di presentare** per la Elezione del **Consiglio provinciale di Livorno**, che avrà luogo il **giorno 29/09/2024**, una lista di numero..... candidati alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell’ordine seguenti:

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno /
denominazione.....
.....
.....

Delegano il/la signor /a.....nato/a a
..... il..... e domiciliato/a
in.....

e, come supplente, il/la signor /a.....nato/a a
..... il..... e domiciliato/a
in.....

i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la Elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a)** Numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmata da ciascun candidato ed autenticata, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / Consiglieri in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia di o sono consiglieri uscenti della Provincia di
- b)** il modello del contrassegno di lista, in duplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;
- c)** nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del legale rappresentante del partito o del gruppo politico a livello provinciale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso:

.....nato/a a

il..... e domiciliato/a in.....

Via.....n..... tel..... email

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita

Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta

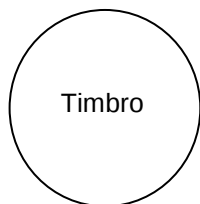
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003, ai soli fini sopraindicati.

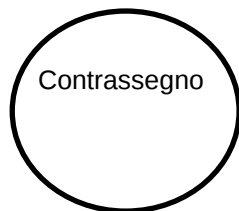
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



**LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

Elenco n.....dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
.....
.....
per l'**Elezione del Consiglio provinciale di LIVORNO** del 29/09/2024

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all’Ufficio Elettorale, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo 30/06/2003, n. 196;

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

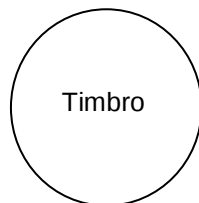
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere Comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati n.....(indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati, a norma dell'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

Il sottoscritto (1).....
nato ail
dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio provinciale nella lista denominata / recante il
contrassegno:.....

-
dichiara altresì
1. di essere ☐ Sindaco ☐ Consigliere in carica del Comune di;
 2. di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;
 3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
 4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (eventuale)
 5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all’art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (eventuale).

....., addì

Firma.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da:

....., nato ail
domiciliato in
da me identificato con il seguente documenton.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio provinciale della Provincia di Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

PROVINCIA DI LIVORNO

RICEVUTA DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE

(Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni)

Il sottoscritto, componente dell'ufficio elettorale provinciale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore _____ da _____ Signor _____ una lista, recante il contrassegno « _____ » /denominazione « _____ », di candidati per la elezione del Consiglio Provinciale di Livorno che avrà luogo _____.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) n. _____ sottoscrizioni;
- b) n. _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Provinciale, firmate ed autenticate contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- c) il modello del contrassegno di lista in duplice esemplare cartaceo ed informatico (di cui uno di diametro di centimetri 2 e uno di diametro di centimetri 6);
- d) nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53 del 1990 ⁽¹⁾;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Data _____

Timbro

FIRMA _____

(1) Nel caso in cui il simbolo sia quello utilizzato da partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento Nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale.

ALL'UFFICIO ELETTORALE DELLA PROVINCIA DI

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE.

I sottoscritti:⁽¹⁾

1 - _____

2 - _____

delegati dai presentatori della lista di candidati per la elezione del Consiglio Provinciale, che avrà luogo

_____, recante il contrassegno: « _____

_____ »

designano quali rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale le seguenti persone:

SEGGIO ELETTORALE DI LIVORNO/ SOTTOSEZIONE ELBA		RAPPRESENTANTI DI LISTA		EFFETTIVO	SUPPLENTE
N.	SEDE	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA		

Data _____

I DELEGATI ⁽²⁾

Il sottoscritto _____

nella qualità di ⁽²⁾ _____

previa identificazione del Sig. _____

e del Sig. _____

rispettivamente a mezzo di _____

e di _____

a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro autentiche le firme dei medesimi apposte in mia presenza.

Data _____

Timbro

FIRMA

(1) Cognome e nome.

(2) Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3.2 comma 6 del manuale di istruzioni per lo svolgimento del procedimento elettorale.